



FLC CGIL
Massa Carrara
*federazione lavoratori
della conoscenza*

A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale in merito agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ricordiamo quanto segue:

a) durante tale periodo possono essere effettuate soltanto attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale;

b) questo non esclude la possibilità che nel periodo suddetto possano essere calendarizzate attività aggiuntive, ferma restando la facoltatività delle stesse, il loro inserimento nel Piano Annuale delle Attività debitamente deliberato ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.

In sintesi, durante la sospensione delle lezioni,

- non c'è alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non deliberate dagli organi collegiali;
- Successivamente al termine delle lezioni previsto dal calendario licenziato dalla Regione Toscana, non c'è alcun obbligo di una "prestazione di servizio pari" alle 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.